



Città di Lecce




Ripartizione _____

Deliberazione N. _____

Sezione _____

del _____

OGGETTO: Art.1, comma 682, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014). Disciplina per l'applicazione della TARI. Approvazione.

<p>Relazione d'Ufficio</p> <p>Il Funzionario (Geom. Romano Vernole)</p> 	<p>Il responsabile dell'ufficio interessato per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere FAVOREVOLE</p> <p>Lecce, <u>3/9/2014</u></p> <p>Il Dirigente (Dr. Piero Errico)</p> 
<p>Visto della Ragioneria</p>	<p>Il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la Regolarità Contabile esprime parere</p> <p>_____</p> <p>Lecce, _____</p> <p>Il Dirigente</p>
	<p>L'Assessore ai Tributi e Fiscalità Locale (dott. Attilio Monosi)</p> 

Su proposta della Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 640 del 3. 9.2014, e sentita la relazione dell'Assessore al ramo dott. Attilio Monosi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 704, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014), ha abrogato l'art.14 del Decreto Legge del 6 Dicembre 2011, n.201, che aveva istituito la TARES nel 2013;
- il comma 639, dello stesso art. 1, della Legge n.147/2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES del 2013;
- ai sensi dell' art. 1, comma 682, della citata L. n.147/2013, il Consiglio Comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo TARI, concernente tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali riduzioni ed esenzioni, nonché l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO:

- che il più volte richiamato art. 1, commi da 639 a 728, della citata Legge 27 dicembre 2013 n.147 e s.m.i., prevede, oltre alle scadenze dei versamenti anche le modalità di presentazione delle comunicazioni ed il contenuto delle stesse, nonché le modalità con le quali contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni relative al tributo, le quali devono essere disciplinate dall'Ente locale;
- che il comma 682 dell'art. 1 della stessa L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del regolamento che disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), avendo valutato l'opportunità di approvare separati regolamenti per tutte le componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della disciplina che caratterizza i tributi comunali;

VISTO l'allegato regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti predisposto dagli Uffici competenti;

Visto

- lo Statuto Comunale;
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014);
- il Decreto Legge 6.03.2014 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;
- il Decreto Legge 24. 4.2014 n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 89;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Tributi ;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere della Commissione Bilancio e Tributi espresso nella seduta del

Con voti

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014), e s.m.i., il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che le tariffe della TARI per il Comune di Lecce saranno determinate con successiva deliberazione, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini previsti per legge;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



UFFICIO PRESIDENZA



Comune di LECCE

Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Gestione, definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	pag. 3
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 3

TITOLO II - Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 4 Presupposto	pag. 4
Art. 5 Soggetto Attivo	pag. 4
Art. 6 Soggetti Passivi	pag. 4
Art. 7 Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI	pag. 6
Art. 8 Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI	pag. 6
Art. 9 Determinazione superficie	pag. 8

TITOLO III - Tariffe

Art. 10 Copertura costi di servizio di gestione	pag. 10
Art. 11 Piano Finanziario	pag. 11
Art. 12 Determinazione Tariffe	pag. 12
Art. 13 Tariffa Utenze Domestiche	pag. 13
Art. 14 Tariffa Utenze Non Domestiche	pag. 15
Art. 15 Tributo Provinciale	pag. 16
Art. 16 Tributo Giornaliero	pag. 16

TITOLO IV - Riduzioni e Agevolazioni

Art. 17 Mancato Svolgimento del Servizio	pag. 18
Art. 18 Utenze non Domestiche: riduzione rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 18
Art. 19 Riduzioni tariffarie	pag. 19
Art. 20 Ulteriori Agevolazioni	pag. 20
Art. 21 Cumulo di Riduzioni e Agevolazioni	pag. 21

TITOLO V - Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 22 Dichiarazione inizio, variazione e cessazione	pag. 21
Art. 23 Riscossione	pag. 23
Art. 24 Rimborsi e Compensazione	pag. 23
Art. 25 Importi Minimi	pag. 24
Art. 26 Funzionario Responsabile	pag. 24
Art. 27 Verifiche ed accertamenti	pag. 24
Art. 28 Sanzioni e Interessi	pag. 26

Art. 29 Rateizzazione	pag. 26
Art. 30 Riscossione Coattiva	pag. 27
Art. 31 Contenzioso	pag. 27

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 Disposizioni transitorie	pag. 27
Art. 33 Clausola di adeguamento	pag. 28
Art. 34 Entrata in vigore	pag. 28

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina, l'applicazione dal 1° gennaio 2014 della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi 639 e seguenti, dell'art.1, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, ai sensi dell'art.1, comma 682, della L.147/2013.

Art. 2 - Gestione, definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto Legislativo 03/04/2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed i prodotti indicati nel regolamento CE n°1774/2202, nonché i rifiuti di cui al D.Lgs 30/05/2008 n°117 e quelli indicati nel regolamento comunale di igiene urbana.

TITOLO II - Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 4 - Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo art.17, non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 - Soggetto Attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 - Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali o le aree scoperte assoggettabili, di cui al successivo art. 7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

-
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. In mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
 3. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva dai singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 6. Per i locali ed aree utilizzati in modo saltuario o occasionale per una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
 7. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 7 - Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, compresi quelli solamente predisposti all'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo se diversamente ed espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 8 - Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto si considerano non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata risultante dagli atti catastali;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;

-
- locali privi di tutti gli allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali ad esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari nonché balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- le sole aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle dette attività produttive, nei quali vengono prodotti rifiuti non assimilabili al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- le superfici destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento;
- la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, ecc;
- i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (locali tecnici quali i vani caldaia locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso, con recinzione visibile; le aree su

-
- cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli non sottratte all'uso pubblico;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a : sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Le circostanze che determinano l'esclusione dal tributo debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere comprovate da elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9 - Determinazione superficie

1. Ai sensi del comma 647 e 648, dell'art.1, della L. n.147/2013, la base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa è data:
 - a) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n.138, fatto salvo quanto previsto dall'art.31 comma 2 del presente regolamento.
 - b) Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.

L'utilizzo della superfici catastali per il calcolo della TARI, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal comma 645, dell'art.1, della L. n.147/2013.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art.1, della L. n.147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

-
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale
 5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
 7. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
• Studi Medici e Ambulatori	15
• Officine:meccanici,carrozzeri,elettrauti, carburatoristi,radiatoristi,gommisti,ecc.	35
• Attività industriali con stabilimenti di produzione	30
• Attività artigianali di produzione di beni specifici	25
• Lavanderie,tipografie,incisorie,vetriere,ecc.	35
• Distributori carburanti (anche sull'area scoperta operativa)	50
• Parrucchieri,istituti di bellezza,beauty center	5

8. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura del 20 %.

-
9. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

TITOLO III - Tariffe

Art. 10 - Copertura costi di servizio di gestione

1. La TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento, disinfestazione e lavaggio delle strade pubbliche. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili, in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario di cui al successivo art.11, nonché alle norme di cui al D.P.R. n°158/99.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

-
6. A norma dell'art.1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n.147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
 7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento dal piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 11- Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione, entro i 60 giorni antecedenti il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Nell'ipotesi in cui l'Autorità Competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro 30 giorni antecedenti la data di fissazione del Consiglio comunale per l'approvazione delle Tariffe TARI, lo stesso Consiglio Comunale provvederà all'approvazione del piano finanziario prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;

-
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore del servizio le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 12 - Determinazione Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria (art.1, comma 650, L.147/2013).
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente da Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99.
5. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di

gestione (quota variabile) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33bis del D.L. 31.12.2007, convertito con modificazioni dalla L. 28.2.2008 n°31.

6. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Art. 13 - Tariffa Utenze Domestiche

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158/99 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati.
2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale.
3. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno sei mesi (ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia).
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito si considerano come pertinenze di unità immobiliari ad uso utenze domestiche, con nucleo familiare pari ad 1 componente;
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

-
7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata a sensi del successivo art. 22. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari alla media aritmetica arrotondata per eccesso all'unità superiore, dei componenti i nuclei familiari risultanti nel Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo.
 8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzo superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
 9. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a di cui alla Tabella 1a del D.P.R. n.158/1999 in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
 10. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b di cui alla Tabella 2 del D.P.R. n.158/1999, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

Art. 14 - Tariffa Utenze Non Domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo, come classificati dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. In caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parti del medesimo compendio. Le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di obiettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc), tranne che al loro interno non vi siano macchinari e/o attrezzature che impediscano di fatto l'utilizzo dell'immobile come deposito.

-
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc di cui alla Tabella 3a del D.P.R. n.158/1999 stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
 9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente Kd di cui alla Tabella 4a del D.P.R. n.158/1999 stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 15 - Tributo Provinciale

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI, e viene riscosso dal Comune con le stesse modalità.

Art. 16 - Tributo Giornaliero

1. E' istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art.1, comma 662, L.147/2013).
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria determinata come disposto dal precedente art. 14 commi 2 e 3,

maggiorata di un importo non superiore al 100% . La maggiorazione è stabilita con la deliberazione di cui al precedente art.12 comma 2.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni di aree destinate all'organizzazione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, ecc... e spettacoli viaggianti, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, ecc..., il soggetto autorizzato deve provvedere, attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia delle aree utilizzate, come stabilito dalla disciplina comunale in materia.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e alla Concessionaria Tosap tutte le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate, nonché le eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

TITOLO IV - Riduzioni e Agevolazioni

Art. 17 - Mancato Svolgimento del Servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa (comma 656, art.1, L.147/2013).

Art. 18 Utenze Non Domestiche: riduzione per rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. Rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a riciclo e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari, ecc., nonché di una relazione descrittiva idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, con i dati raggruppati per quantità e categorie omogenee.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per solo uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo entro il limite massimo di giorni 180 per anno solare, purchè non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 30% della parte variabile del tributo;
- b) abitazioni tenute a disposizione non ad uso stagionale, purchè non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 20% della parte variabile del tributo.
- c) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20% della parte variabile del tributo. In tal caso dovrà essere esibita dichiarazione di iscrizione all'AIRE, ovvero copia del contratto di lavoro e dei redditi percepiti nel periodo di riferimento;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% della parte variabile del tributo.
- e) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 40%;
- f) aree scoperte funzionali o a servizio di locali diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: sono assoggettate al tributo per l'intero periodo stagionale di utilizzo, commisurato in numero giorni pari a 90,

previa dimostrazione della documentazione prevista per Legge (contratti, corrispettivi, fatture, formulari, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, ecc.);

g) aree scoperte ad uso parcheggio pubblico a pagamento: tariffa fino ad una percentuale pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su domanda dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 22.

Art. 20 - Ulteriori agevolazioni

1. Annualmente, il Comune, con la deliberazione di cui al precedente art.12 comma 2, può determinare una percentuale di riduzione, sulla parte variabile della tariffa, da riservare limitatamente a determinate categorie maggiormente penalizzate dalla introduzione della Tari.
2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, possono essere previste ulteriori agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie, attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Le domande per ottenere i benefici di cui al precedente comma 2, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche da coloro che hanno usufruito di tale agevolazione nell'anno precedente, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi , allegando copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente e rilasciata dai soggetti abilitati.
4. Ai sensi del comma 660, della'rt.1, della L. n.147/2013, le agevolazioni di cui ai precedenti commi, vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 21 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni per lo stesso immobile, previste dai precedenti artt. 18,19 e 20, la riduzione complessiva non potrà superare il 60% della parte variabile della tariffa.

TITOLO V - Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 22 - Dichiarazione inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree assoggettabili a tributo.
2. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree e l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si verifica l'effettivo inizio/variazione / cessazione.
3. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.lecce.it. Tale modello, debitamente compilato e firmato deve essere consegnato al Comune che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
5. Nel caso di iscrizioni o variazioni anagrafiche (iscrizioni nel registro dei residenti, cambi di abitazione, modifica della composizione del nucleo familiare), il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune la dichiarazione inerente il tributo, contestualmente alla dichiarazione anagrafica. L'Ufficio anagrafe provvederà ad inoltrare, all'Ufficio tributi, la dichiarazione relativa al tributo, immediatamente dopo il perfezionamento del procedimento.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.

7. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiari delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe Comunale tranne nel caso di cui al comma 4, dell' art. 13 del presente regolamento.

8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore; codice fiscale; residenza anagrafica;
- b) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali soggetti a tassazione;
- c) Numero e generalità degli occupanti i locali;
- d) Numero, generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
- e) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) Eventuale richiesta di riduzioni e/o agevolazioni;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica di legale rappresentante;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - e) Eventuale richiesta di riduzioni e/o agevolazioni;
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

Art. 23 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.lgs n°241 del 1997.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. La trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.
4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero quattro rate, con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre.
5. Il Comune si riserva di stabilire, con apposito provvedimento, scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 4, dandone previa e ampia notizia.
6. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento l'Ufficio preposto procederà, previo inserimento dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione del 30% per omesso/insufficiente versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 nel caso in cui non si proceda al versamento.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 24 - Rimborsi e Compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

-
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento, o con importi dovuti ad altri tributi comunali, come disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.
 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 - Importi Minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione del tributo provinciale di cui all'art. 15 sia inferiore ad euro 12,00.
3. Non si procede alla notifica dell'avviso di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi è inferiore ad euro 30,00.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma 1.

Art. 26 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o degli imparziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 97 n. 472 e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimenti alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.
7. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00 con riferimento

ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il totale dovuto derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 28 - Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 29 - Rateizzazione

1. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile secondo quanto previsto e disposto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 30 - Riscossione Coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente art. 27 il Comune emetterà un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e del D.P.R. 602/73, che costituisce titolo esecutivo da notificare al contribuente, entro i termini previsti dalle norme in materia.
2. Non si procede alla riscossione del dovuto qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni ed interessi non superi l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 31 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 546/92 e successive modificazioni.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie

1. A norma dell'art.1, comma 704, della L. 147/2013, a decorre dall'1.1.2014, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art.14, comma 14, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione

alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

5. Limitatamente al solo anno 2014, in base alla delibera G.C. n. 36 del 22/05/2014, il tributo viene riscosso sotto forma di acconto in numero 3 rate e conguagliato nell'ultima rata, scadente il 28/02/2015, in base alle tariffe TARI approvate e vigenti per il medesimo anno.

Art. 33 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dall' 1.1. 2014.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalla normativa vigente.